

N. 2191-2069-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE II E XIV

(AFFARI INTERNI - IGIENE E SANITÀ)

(RELATORI **MATTARELLI** per la II Commissione;  
**BOFFARDI INES** per la XIV Commissione)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**RESTIVO**)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(**RIPAMONTI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(**DONAT-CATTIN**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(**COLOMBO EMILIO**)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**CARON**)

*nella seduta del 14 gennaio 1970*

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970,  
n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati  
e invalidi civili » (n. 2191)

E SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOFFARDI INES

*Presentata il 28 novembre 1969*

Proroga al 31 dicembre 1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e della legge 13 ottobre 1969, n. 743, in materia di assistenza degli invalidi civili (n. 2069)

*Presentata alla Presidenza il 27 febbraio 1970*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 13 ottobre 1969, n. 743, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1969, vennero apportate sostanziali modifiche alla legge 6 agosto 1966, n. 625, per quanto attiene alla assistenza di carattere economico a favore dei mutilati e invalidi civili, mentre vennero limitate al 31 dicembre 1969 tutte le provvidenze già in atto a favore della categoria sia per quanto riguarda il campo sanitario, che quello della formazione professionale e dell'assistenza economica.

La proroga, con modificazioni, della citata legge n. 625 limitatamente al 31 dicembre 1969 era dettata dalla unanime volontà del Parlamento di procedere entro tale data alla elaborazione ed approvazione di una legge organica che tenesse conto dei vari aspetti della assistenza a favore degli invalidi civili.

Venne all'uopo nominato un Comitato ristretto composto di commissari della seconda e della quattordicesima Commissione col compito di procedere ad una rielaborazione di tutta la materia in un testo organico che, partendo dalle varie proposte di legge di iniziativa parlamentare e dai voti ripetutamente espressi dalle associazioni più rappresentative della categoria in convegni, incontri e dibattiti promossi in varie parti d'Italia, desse finalmente una completa risposta alle attese degli invalidi civili e una normativa globale alla materia, nel quadro della riforma generale della pubblica assistenza che dovrà assicurare al paese un moderno sistema di sicurezza sociale.

Senonché le vicende parlamentari della legge n. 743, nonché parallele iniziative del Ministero della sanità che nominò una Commissione di esperti, non hanno consentito al Comitato ristretto di portare avanti il proprio lavoro entro la data di scadenza della legge stessa, per cui si è resa necessaria una proroga al 31 dicembre 1970 di tutte le provvidenze in atto attraverso il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2 concernente « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili », che la Camera è chiamata a convertire in legge con l'approvazione del disegno di legge n. 2191.

Analoga iniziativa di proroga pura e semplice delle provvidenze già in atto era stata avanzata dalla collega Boffardi Ines con la proposta di legge n. 2069 abbinata all'esame del decreto-legge citato.

Frattanto il Comitato ristretto aveva tenuto alcune riunioni informali con i rappresentanti delle maggiori organizzazioni di invalidi e mutilati civili, durante le quali era emersa la esigenza di una sollecita approvazione della tanto auspicata legge organica a favore degli invalidi civili che contemplasse la soluzione dei più gravi problemi della categoria, dalla estensione dei benefici della legge n. 743 ai minorati psichici, alla concessione dell'assegno di incollocabilità già riconosciuto ad altre categorie; dal potenziamento e miglioramento dei centri di recupero, di abilitazione e di riabilitazione professionale, delle scuole speciali, dei centri di lavoro predetti, ai particolari interventi per gli handicappati e disadattati, di cui è in corso la pre-

sentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Contemporaneamente gli stessi rappresentanti delle associazioni di categoria si pronunciavano a maggioranza in favore della proroga pura e semplice delle leggi n. 625 e n. 743, per un anno, al fine di dare il tempo necessario al Parlamento ed al Governo per la definitiva strutturazione della nuova legge rendendosi conto che un provvedimento del genere, data la vastità della materia e dell'impegno finanziario che ne deriva, non potrebbe essere elaborato e approvato in poco tempo, mentre occorre evitare la cessazione delle provvidenze in atto in favore della categoria, specie per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e quella economica in vigore fino al 31 dicembre 1969.

La discussione che si è avuta nelle Commissioni riunite interni e sanità ha messo in evidenza una sostanziale volontà di fare in modo che la proroga della legge n. 743 non costituisca pretesto e occasione per ingiustificabili rinvii della legge organica; e per saggiare al riguardo la buona volontà del Governo, sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali però avrebbero comportato un notevole aumento di spesa di cui non è apparso facile trovare immediatamente la copertura; fra questi un emendamento tendente ad attribuire un assegno alle famiglie aventi a carico mutilati e invalidi civili di età inferiore a 18 anni.

Durante il lungo dibattito svoltosi in due sedute delle Commissioni riunite interni e sanità si è raggiunta una intesa sostanziale su un solo emendamento al decreto-legge, emendamento che ha più un carattere interpretativo ed applicativo delle disposizioni vigenti che innovativo e riguarda la esplicita inclusione fra i beneficiari dell'assegno vitalizio degli invalidi affetti da infermità di natura non esclusivamente psichica: dal canto suo il Governo ha annunciato la prossima presentazione in Parlamento di un disegno di legge relativo ai menomati psichici in età evolutiva.

All'emendamento unanimemente approvato dalle Commissioni riunite, ed accolto dal Governo, si è giunti dopo una serie di interventi da parte dei colleghi più esperti in materia, secondo cui la dizione delle leggi n. 625 e n. 743 « non di natura psichica » (articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743) sarebbe stata male interpretata dai competenti Ministeri in sede di applicazione, escludendo dall'assistenza economica anche gli in-

dividui affetti da menomazioni di natura fisica congiunta a quella psichica (mongoloidi, ecc.). Pertanto, tenuto conto anche di considerazioni di carattere scientifico, è apparsa ingiustificata l'interpretazione data alla legge e si è ritenuto sufficiente per eliminare le ingiustificate discriminazioni nei confronti dei soggetti affetti da infermità non esclusivamente psichiche approvare l'emendamento sostitutivo « anche di natura non esclusivamente psichica », col quale si vengono a sanare i dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione delle citate leggi nn. 625 e 743. Come tale, l'emendamento approvato rimane nell'ambito delle leggi vigenti, impedendo le difformità applicative di carattere restrittivo da parte delle Commissioni mediche chiamate ad accertare lo stato di invalidità.

Le Commissioni riunite nell'esprimere il proprio favorevole assenso alla conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, hanno ribadito l'impegno di condurre rapidamente avanti l'esame dei provvedimenti relativi alla riforma organica del settore dei mutilati e invalidi civili nella convinzione che la concorde volontà di tutti i gruppi parlamentari e del Governo deve riuscire, entro il corrente anno, a rendere un atto di giustizia a favore di cittadini infelici, spesso indifesi e particolarmente bisognosi di solidarietà e di aiuto; si compirà così, come sta scritto nella relazione ad una delle proposte di legge in materia « una scelta fondamentale e di ampia prospettiva per la concreta attuazione di un aspetto fondamentale della sicurezza sociale e per l'adeguamento del nostro sistema assistenziale ai principi e ai criteri adottati in quasi tutti i paesi europei, dove l'impegno della collettività verso i cittadini fisicamente o psichicamente handicappati è soprattutto volto al recupero, alla immissione nei processi produttivi e alla partecipazione alla vita attiva e normale, in tutte le sue manifestazioni ».

Sul disegno e sulla proposta di legge hanno espresso parere favorevole le competenti Commissioni. I relatori a nome delle Commissioni II e XIV invitano pertanto l'Assemblea ad approvare la conversione in legge del decreto-legge, con il che resterà conseguentemente assorbita la proposta di legge n. 2069.

MATTARELLI, *Relatore per la II Commissione.*

BOFFARDI INES, *Relatore per la XIV Commissione.*

**DISEGNO DI LEGGE**  
**DEL MINISTERO**

**N. 2191**

**Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili ».**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili ».

**TESTO**  
**DELLE COMMISSIONI RIUNITE**

**N. 2191**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili ».**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili », con la seguente modificazione:

*All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:*

« Agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole " non di natura psichica " sono sostituite dalle parole: " anche di natura non esclusivamente psichica " ».

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 2069**

**ART. 1.**

Le provvidenze in favore degli invalidi civili previste dalla legge del 6 agosto 1966, n. 625 e della legge 13 ottobre 1969, n. 743, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.